



**CITTA' DI CARBONIA**  
**ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI**  
(PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE)

L'Assessore ai Lavori Pubblici  
Manolo Mureddu

Il Sindaco  
Pietro Morittu

Titolo del Progetto

**Accordo Quadro per i lavori di urbanizzazione, ampliamento,  
realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei Cimiteri del  
Comune di Carbonia. Annualità 2026-2029**

Codice Identificativo Pratica

26CMT02.00

Livello progettuale

**ACCORDO QUADRO**

Codice Elaborato

**GEN\_CSA-I**

Scala

Revisione n° 01

del 16/06/2026

Titolo dell'Elaborato

**CAPITOLATO  
SPECIALE D'APPALTO -  
PARTE NORMATIVA**

Data di prima emissione

Gennaio 2026

Finanziamento

Progettazione

Progettista Coordinatore  
ing. Mario Mammarella

Gruppo di lavoro  
Arch. Sandra Albai  
Ing. Marco Bullegas



ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA CAGLIARI  
Dr. Ing. MARIO MAMMARELLA



Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Claudio Mei

Verifica del progetto in data

Validazione del Progetto in data



# COMUNE DI CARBONIA

Provincia Sulcis Iglesiente

*Accordo Quadro per i lavori di urbanizzazione, ampliamento, realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei Cimiteri del Comune di Carbonia. Annualità 2026-2029*

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Accordo Quadro)

|                                               | Euro         |       |
|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)  | 2.475.000,00 | + IVA |
| Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | 74.250,00    | + IVA |
| Totale appalto                                | 2.549.250,00 | + IVA |
|                                               |              |       |
| Somme a disposizione dell'amministrazione     | 750.750,00   |       |
|                                               |              |       |
| Totale progetto                               | 3.300.000,00 |       |

Il Tecnico progettista

*Ing. Mario Mammarella*

## **CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

### **Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro**

1. Il presente Capitolato disciplina l'accordo quadro stipulato ai sensi all'art.59 del DLgs.36/2023 dal Comune di Carbonia con un unico operatore economico, per stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un arco temporale pari a **4 (quattro) anni**, per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture necessari per **l'urbanizzazione, ampliamento, realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei Cimiteri del Comune di Carbonia**.

2. L'appalto si configura come un **appalto misto di lavori, servizi e forniture (art.14 del D.lgs. 36/2023)**, con prevalenza dei lavori necessari per **l'urbanizzazione, ampliamento, realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei Cimiteri del Comune di Carbonia**.

Le principali prestazioni consistono in:

- Realizzazione, riqualificazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione a servizio dei cimiteri;
- Realizzazione, riqualificazione e manutenzione di posti salma (loculi, nicchie, colombari e campi, ecc.);
- Manutenzione e realizzazione di verde attrezzato all'interno e a servizio dei cimiteri;
- Manutenzione e realizzazione di percorsi pedonali e carrabili e impianti accessori a servizio dei cimiteri;
- Lavori di messa a dimora di essenze arboree all'interno e a servizio dei cimiteri;
- Manutenzione e realizzazione di opere di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, compresi tombini, pozzetti, pulizia e risagomatura fossi di guardia, ricadenti nei cimiteri;
- Riparazione, modifica, adeguamento e fornitura in opera di recinzioni e barriere di sicurezza, ricadenti nei cimiteri;
- Riparazione e consolidamento di ponticelli e muri di sostegno o loro parti, ricadenti nei cimiteri;
- Potatura, abbattimento, sostituzione e nuova piantumazione di alberature all'interno dei cimiteri o nelle aree prospicienti;
- Costruzione, montaggio e manutenzione di elementi di arredo urbano che sono necessari a consentire un miglior uso del cimitero.

Tale elencazione ha solo carattere sommario e non esclude quindi altre categorie di opere, lavori, forniture e servizi.

Tutti gli interventi non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso della durata dell'accordo quadro, in base alle necessità che si manifesteranno **senza vincolo di importo minimo** per il singolo contratto applicativo specifico e **senza vincolo di stipulare i contratti applicativi specifici fino alla complessiva concorrenza** dell'importo massimo dall'accordo stesso.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro finito secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'accordo quadro con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

3. Il presente Capitolato stabilisce:

- la tipologia dei lavori oggetto dell'accordo quadro;
- il numero di operatori economici con i quali viene concluso l'accordo quadro;
- la durata dell'accordo quadro;
- l'ammontare complessivo dell'accordo quadro;



Accordo Quadro per i lavori di urbanizzazione, ampliamento, realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei Cimiteri del Comune di Carbonia. Annualità 2026-2029

- le modalità di conclusione dell'accordo quadro;
- le modalità di aggiudicazione ed esecuzione del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro;
- l'elenco prezzi posto a base dell'accordo quadro.

4. Il presente Capitolato stabilisce altresì le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti. Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare contratti applicativi relativi a singoli interventi previsti dal presente accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

5. Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni, **di qualunque importo**, che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione, nell'arco del periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso ed entro il tetto massimo di spesa previsto. L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi specifici. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

6. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici.

7. È facoltà dell'Amministrazione procedere, in favore dell'Aggiudicatario, ad affidamenti contemporanei di una pluralità di contratti applicativi (**anche fino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'accordo quadro**). Resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente accordo quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per la contemporaneità di più cantieri.

8. L'accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore, pertanto il Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare lavori di **urbanizzazione, ampliamento, realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei Cimiteri del Comune di Carbonia**, nel medesimo ambito territoriale a ditte diverse da quella affidataria dell'accordo quadro, senza che quest'ultima possa avanzare pretesa di sorta.

9. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori nei limiti d'importo definiti dall'accordo stesso.

10. Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento                                         . Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **non necessario<sup>1</sup>**.

**Art. 2 - Durata dell'accordo quadro**

1. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Carbonia può attivare i contratti applicativi specifici.

2. L'accordo quadro ha durata pari a **4 (quattro) anni** e inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro (o dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente).
3. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse sottoscritto alcun contratto attuativo specifico, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venissero esaurite le somme poste a base di gara, fermo rimanendo l'obbligo per l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate tramite i contratti applicativi specifici.
5. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo Contratto Applicativo prevedesse un termine di esecuzione dei lavori eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro quest'ultima dovrà intendersi estesa al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, comunque non superiore ad 1 (uno) anno, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
6. Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
7. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'Ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro.

### Art. 3 - Ammontare e modalità di appalto dell'accordo quadro

1. L'ammontare complessivo stimato dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 14 del DLgs.36/2023 è riportato di seguito

|                                                                                                                                                            |                                                        |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                          | Importo dei lavori soggetto a ribasso (a corpo)        | Euro        | 0,00                |
| 2                                                                                                                                                          | Importo dei lavori soggetto a ribasso (a misura)       | Euro        | 2.475.000,00        |
| <i>di cui euro 544.500,00 per manodopera conforme ai costi di cui alle Tabelle del Ministero del Lavoro (art.41 c.13 e allegato I.14 del DLgs.36/2023)</i> |                                                        |             |                     |
| 3                                                                                                                                                          | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,000%) | Euro        | 74.250,00           |
| <b>1 + 2 + 3</b>                                                                                                                                           | <b>IMPORTO TOTALE</b>                                  | <b>Euro</b> | <b>2.549.250,00</b> |

2. Il costo relativo alla manodopera (compreso all'interno dell'importo dei lavori di cui al [punto 2](#)) è pari a € 544.500,00 (cinquecentoquarantaquattromila cinquecento/00). Tale importo è stato stimato sulla base di quanto disposto dall'art.41, comma 13 e allegato I.14 del DLgs.36/2023 ossia attraverso l'adozione del costo della categoria di lavorazioni prevalente OG1 - ristrutturazione di edifici civili, applicando quale indice di congruità, la percentuale di 22,00% prevista dal modello ANCE.

3. Vista la natura di accordo quadro, che non consente di conoscere a priori il numero, la tipologia e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche l'importo indicato per gli oneri sulla sicurezza, stimato con una percentuale pari al **2,218%** dell'importo complessivo, costituisce esclusivamente un'indicazione di budget. L'ammontare effettivo degli oneri verrà computato analiticamente per ciascun contratto attuativo specifico.
4. Trattandosi di un accordo quadro e non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia degli interventi di manutenzione e dei lavori che dovranno essere realmente eseguiti, gli importi sopra indicati servono esclusivamente ad identificare il tetto massimo per l'accordo quadro. L'ammontare complessivo degli interventi che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti varierà in funzione delle specifiche necessità e disponibilità finanziarie del Comune di Carbonia e pertanto l'effettivo ammontare delle prestazioni rese potrà risultare anche inferiore al tetto massimo indicato. L'impresa affidataria non potrà nulla pretendere qualora l'ammontare totale degli interventi ordinati ed eseguiti fosse anche inferiore all'importo massimo sopra indicato, ma potrà vantare solo ed esclusivamente il pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite. L'ammontare complessivo dell'accordo quadro di cui al presente articolo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a tale concorrenza, che non costituisce in nessun modo un minimo garantito per l'impresa.

### **3.1. Opzione modifica al contratto ex-art.120 del DLgs.36/2023 (da indicare nel bando di gara)**

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, si stabilisce che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall'art.120 del DLgs.36/2023

### **Art. 4 - Criterio di aggiudicazione dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi specifici**

1. L'accordo quadro sarà concluso **con un solo operatore economico senza riapertura del confronto competitivo** ai sensi dell'art.59 comma 3 del DLgs.36/2023.
2. L'appalto viene aggiudicato avvalendosi del criterio del minor prezzo, ai sensi del **art.50 comma 4 del DLgs.36/2023, con offerta ad unico ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.**
3. La ditta partecipante alla gara di accordo quadro dovrà formulare un ribasso percentuale che sarà applicato sulle voci dell'elenco dei prezzi unitari di progetto, di cui al successivo **Art. 5 -**, costituito dalle voci contenute nel Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna dell'anno 2023, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale in data 25/06/2023, n.26/13, che si considera facente parte integrante del presente capitolato.
4. Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato agli importi dei lavori oggetto delle prestazioni eseguite.
5. L'operatore economico col quale viene concluso l'accordo quadro non può rifiutare l'esecuzione di lavori ordinati dalla stazione appaltante nei limiti delle condizioni stabilite dall'accordo stesso.
6. Le prestazioni contemplate all'interno del presente Accordo Quadro saranno compensate ai prezzi derivanti dall'offerta presentata dall'aggiudicatario. Il corrispettivo del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro sarà determinato a misura ai sensi dell'art.41 dell'allegato I.14 al DLgs.36/2023. L'importo del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro corrisponderà all'importo netto dei lavori determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, scontato del ribasso d'asta sull'Elenco prezzi, al quale verrà sommata la quota relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto applicativo/ordine di lavoro.

7. Nella formulazione dell'offerta l'Impresa dovrà in particolare tenere conto dell'importo di tutti i costi per lo smaltimento a discarica dei rifiuti prodotti, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali nonché dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere.
8. Tra gli oneri dell'appalto è compreso lo spostamento di tutti gli impianti (allacci alle singole utenze compresi) interferenti con le lavorazioni che sarà eseguito dagli Enti gestori in collaborazione con l'Appaltatore, che provvederà a fornire le necessarie assistenze agli scavi e opere adeguandosi ai tempi di esecuzione dei lavori di natura impiantistica. Si procederà alla liquidazione delle lavorazioni eseguite dall'Appaltatore in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento a misura o in economia per quelle lavorazioni di difficile quantificazione. L'Appaltatore si dovrà attenere ai tempi di esecuzione e a tutte le prescrizioni degli Enti gestori e non potrà trarne motivo per accampare pretese o indennizzi di sorta.
9. Gli oneri per la sicurezza ai sensi del DLgs.81/2008 saranno corrisposti all'appaltatore in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, e verranno corrisposti in proporzione su ogni stato di avanzamento lavori. L'importo che corrisponde agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara ai sensi dell'art.7 comma 4, del DPR 222 del 2003 e dell'art.100 comma 1, del Decreto n.81 del 2008.

#### **Art. 5 - Elenco dei prezzi unitari**

1. I prezzi con cui saranno pagate le prestazioni sono quelli dell'ultimo **Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna vigente al momento della stipula del contratto applicativo specifico integrato con le ulteriori voci riportate nell'elaborato Elenco Prezzi Unitari.** Attualmente il prezzario con cui saranno pagate le prestazioni **ricomprese nel prezzario della Regione Sardegna** è quello dell'anno **2025, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 27/47 del 27 maggio 2026**, che si considera facente parte integrante del presente capitolato in quanto costituisce l'elenco prezzi posto a base di gara sul quale l'Operatore economico, in fase di partecipazione alla gara per la conclusione dell'Accordo quadro, dovrà presentare il proprio ribasso.
2. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale al suddetto elenco all'Elenco prezzi unitari e comprendono:
- a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccezione, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
  - b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
  - c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;
  - d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
3. I prezzi contrattuali, offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, sono altresì vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.120 del DLgs.36/2023.
4. Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale, soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi dell'art.41, comma 13, DLgs.36/2023 e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun

modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi, fatta salva la revisione derivante dall'aggiornamento annuale del prezziario della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.41, comma 13, DLgs.36/2023.

5. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel suddetto Prezziario si procederà innanzitutto a verificare che tali voci siano state integrate nel Prezziario regionale alla data di attivazione dell'Appalto specifico e, nel caso non vi fossero, si farà riferimento a analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti e noli, elaborate dalla Stazione appaltante, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Appalto specifico e stabilite in esito ad un verbale di concordamento.

#### **Art. 6 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. L'importo a base d'appalto è pari a **Euro 2.549.250,00 + IVA (due milioni cinquecentoquarantanovemila duecentocinquanta/00)**, di cui **Euro 2.475.000,00 per lavori a base d'asta e Euro 74.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**:

| Importo totale dei lavori | Importo esecuzione lavori | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | Totale                |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| parte a corpo             | € -                       | € 74 250,00                                   | € 74 250,00           |
| parte a misura            | € 2 475 000,00            | € -                                           | € 2 475 000,00        |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>     | € 2 475 000,00            | € 74 250,00                                   | € <b>2 549 250,00</b> |

| Descrizione delle categorie                                                    | Importi               | Incidenza %     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| OG 1 - Edifici civili e industriali                                            | € 1 126 408,00        | 44,186%         |
| OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ....      | € 594 207,00          | 23,309%         |
| OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ....       | € 331 454,00          | 13,002%         |
| OG 6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | € 331 454,00          | 13,002%         |
| OS24 - Verde e arredo urbano                                                   | € 165 727,00          | 6,501%          |
| <b>TOTALE (Lavori – inclusi oneri della sicurezza)</b>                         | € <b>2 549 250,00</b> | <b>100,000%</b> |

## Art. 7 - Qualificazione dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'allegato II.12 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:

| Declaratoria                                                                  | Categoria e Classifica |         | SIOS  | Qualificazione obbligatoria | Importo inclusi oneri sicurezza | % sul totale | Indicazioni ai fini della gara |                |                    |                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                                                                               |                        |         |       |                             |                                 |              | Prevalente o scorporabile      | Subappaltabile |                    |                               | avalimento |
|                                                                               | Cat.                   | Cl.     | si/no | si/no                       | euro                            | %            | P/S                            | si/no          | limite Particolare | limite Generale               | si/no      |
| OG 1 - Edifici civili e industriali                                           | OG 1                   | III-bis | no    | si                          | € 1 126 408,00                  | 44,186%      | prevalente                     | si             |                    |                               | si         |
| OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ....     | OG 2                   | III     | no    | si                          | € 594 207,00                    | 23,309%      | scorporabile                   | si             |                    |                               | no         |
| OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ....      | OG 3                   | II      | no    | si                          | € 331 454,00                    | 13,002%      | scorporabile                   | si             |                    | *art.119 comma 1 DLgs.36/2023 | si         |
| OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | OG 6                   | II      | no    | si                          | € 331 454,00                    | 13,002%      | scorporabile                   | si             |                    |                               | si         |
| OS24 - Verde e arredo urbano                                                  | OS24                   | I       | no    | si                          | € 165 727,00                    | 6,501%       | scorporabile                   | si             |                    |                               | si         |
| Importo dei lavori a base d'asta                                              |                        |         |       |                             | € 2 549 250,00                  | 100,000%     |                                |                |                    |                               |            |

2. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1 (costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edifici civili e industriali, così come le attività dirette o indirette che supportano queste attività). Tale categoria costituisce indicazione sia per il collaudo, sia per l'identificazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto ai sensi dell'art. 2 del Correttivo al Codice appalti (D.lgs. 209/2024) il quale stabilisce che per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di eventuali casi particolari, i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018. L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutele di quelle sopra indicati, ai sensi del predetto Allegato I.01. I contratti predetti o altri con le stesse tutele devono essere altresì applicati in caso di sub appalto.

## Art. 8 - Forma del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi e spese contrattuali

1. Il contratto dell'accordo quadro sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata, secondo lo schema allegato al presente capitolato.
2. I contratti applicativi specifici discendenti dell'accordo quadro saranno stipulati a misura ai sensi dell'art.32 dell'allegato I.14 al DLgs.36/2023, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
3. L'importo a base di gara è soggetto al regime fiscale dell'IVA.
4. Il contratto applicativo specifico, riguardante anche prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso.
5. Le spese di bollo, sono a carico dell'operatore economico e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi del DPR n. 131/1986.



6. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo per i verbali, il certificato di collaudo o per il certificato di regolare esecuzione.
7. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.
6. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n.37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

### **Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto di accordo quadro**

1. Sono parte integrante e sostanziale del contratto di accordo quadro ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il capitolato speciale d'appalto costituito dalle disposizioni normative e dalle disposizioni tecniche;
  - c) tutti gli elaborati tecnici e grafici del progetto;
  - d) elenco prezzi ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
  - e) Le polizze di garanzia;
  - f) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d'appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

2. Sono contrattualmente vincolanti le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto ed in generale tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- La Legge Regionale n.8 del 2018

#### **Art. 11 - Documenti che fanno parte dei contratti applicativi**

1. Sono parte integrante e sostanziale dei contratti applicativi ancorché non materialmente allegati:

- a) Il contratto relativo all'accordo quadro;
- b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo;
- c) il capitolato speciale d'appalto costituito dalle disposizioni normative e dalle disposizioni tecniche;
- d) tutti gli elaborati tecnici e grafici del progetto;
- e) lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto;
- f) elenco prezzi ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
- g) il computo metrico estimativo;
- h) per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n.81 del 2008:  
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n.81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n.81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- i) per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n.81 del 2008:  
il piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n.81 del 2008, e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90 comma 5 dello stesso decreto;
- j) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- k) il cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del DLgs.36/2023;
- l) Le polizze di garanzia;
- m) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs.81/2008, laddove previsto.

I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto applicativo, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

2. Sono contrattualmente vincolanti le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto ed in generale tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023;
  - il regolamento generale approvato con D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
4. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnare altri disegni e particolari costruttivi all'Appaltatore nell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
- Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
- Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
- Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
- Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
- L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### **Art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
  - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
  - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n.64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

### Art. 13 - Tipologia degli interventi

1. Nell'ambito del presente contratto, l'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione di lavori o prestazioni per l'[urbanizzazione, ampliamento, realizzazione nuovi posti salma e riqualificazione dei Cimiteri del Comune di Carbonia](#), affidati a mezzo di appositi **contratti applicativi** sulla base di progetti esecutivi o progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dalla stessa Amministrazione.

### Art. 14 - Modalità di esecuzione del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro

Durante la vigenza del presente accordo quadro l'Amministrazione potrà procedere all'approvazione di progetti esecutivi o di fattibilità tecnica ed economica per l'appalto dei lavori anche sotto forma di perizia tecnica, da porre alla base dei contratti applicativi. Sarà sua esclusiva facoltà, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, affidare l'esecuzione delle opere all'Aggiudicatario stesso con la modalità del presente accordo quadro.

È facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di lavorazioni da eseguire, resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Nel caso il progetto predisposto dall'Amministrazione sia ricondotto al presente accordo quadro, i prezzi unitari utilizzati saranno quelli già risultanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario. Per ciascun progetto sarà individuato il relativo Responsabile del Procedimento nonché nominato il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del DLgs.81/2008.

L'Amministrazione avrà cura di comunicare all'Aggiudicatario il progetto approvato per l'appalto, inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori. Entro 10 gg dall'intervenuta comunicazione l'Aggiudicatario dovrà fornire al RUP le informazioni necessarie all'inizio dei lavori (comunicazione degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all'avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, ...).

L'Amministrazione procederà, entro un termine non inferiore a gg 15, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. A seguito dell'intervenuto affidamento il Dirigente competente inviterà l'Appaltatore a dare inizio al cantiere, prima della data fissata per l'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza, la polizza assicurativa di cui al [Art. 46 -](#) e la cauzione definitiva di cui al [Art. 44 -](#).

L'esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte della Ditta appaltatrice del contratto applicativo discendente dal presente accordo quadro, fatta salva la consegna in via d'urgenza di cui al [Art. 25 -](#), in attesa della firma del contratto; dalla data di tale sottoscrizione decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto applicativo, la stazione appaltante gli assegnerà un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro e di procedere alla esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla stazione appaltante in ogni fase in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

#### **Art. 15 - Smaltimento dei materiali di risulta**

1. L'Impresa, in quanto produttrice dei rifiuti o di sotto prodotti costituiti dal materiale sostituito, dovrà provvedere a propria cura e spesa a tutti gli adempimenti relativi al trasporto tramite Ditta autorizzata (ai sensi delle vigenti disposizioni) , nonché allo smaltimento o al recupero dei medesimi, in osservanza del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, e relative disposizioni transitorie e provvedimenti attuativi.
2. L'Impresa è tenuta a consegnare al termine di ogni prestazione copia del formulario d'identificazione del rifiuto, qualora riconosciuto tale, datato e firmato in arrivo dal destinatario (discarica o trattamento) a riprova dell'avvenuto smaltimento a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3. E' a carico dell'Impresa anche l'onere di effettuare le denunce alla Regione di competenza nel caso di inadempienza del trasportatore.
4. Nel caso si configuri l'utilizzo di sottoprodotti l'Appaltatore dovrà comunicare il sito e le modalità d'impiego degli stessi.

#### **Art. 16 - Direzione Lavori**

1. L'Amministrazione procederà alla nomina di un Direttore dei Lavori e di eventuali suoi assistenti, i cui nominativi verranno comunicati per iscritto all'impresa all'atto della consegna dei lavori, unitamente a quelli dei preposti. Per i lavori di cui al [Art. 13 -](#), potrà essere individuato uno specifico direttore dei lavori diverso per ogni singolo appalto affidato.

#### **Art. 17 - Condizioni dell'accordo quadro e dei successivi contratti applicativi/ordini di lavoro**

1. Nell'accettare le condizioni indicate nel presente Capitolato e i successivi contratti applicativi/ordini di lavoro l'operatore economico/appaltatore dichiara:
  - di aver tenuto conto, nel definire l'offerta, dei luoghi nei quali dovranno essere svolti i lavori. In particolare dichiara di essere consapevole che [gli interventi potrebbero doversi eseguire in presenza di traffico/persona](#), condizioni queste che richiedono l'applicazione di tutte le norme vigenti per la tutela delle persone e delle cose nei luoghi in cui si interviene;
  - di aver valutato, nella presentazione dell'offerta, le tipologie di opere richieste e le tempistiche previste dalle procedure descritte nel presente Capitolato;

- di essere in possesso della struttura minima organizzativa prevista per l'esecuzione delle opere e per la gestione degli ordini di lavorazione;
  - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
  - di aver valutato l'onere di tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nonché della sicurezza degli utenti e in genere di quanti fossero interessati all'esecuzione dei lavori, e delle spese generali;
2. L'esecutore del contratto/appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. L'operatore economico/appaltatore sarà tenuto ad eseguire gli ordini di lavoro/contratti applicativi secondo le direttive della Direzione Lavori, garantendo la fruibilità [degli immobili/infrastrutture oggetto di intervento](#), riducendo al minimo indispensabile i disagi e le eventuali limitazioni [nella circolazione veicolare e pedonale](#) durante i lavori. Per tali oneri, l'appaltatore non potrà richiedere alcun compenso in quanto la stessa dovrà tenerne conto all'atto dell'offerta.

#### **Art. 18 - Modalità di aggiudicazione del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro**

1. Come previsto al [Art. 1 -](#), all'interno dell'accordo quadro, i singoli lavori da eseguire saranno indicati mediante contratto applicativo/ordine di lavoro che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'accordo quadro, i quali conterranno tutti i termini dei lavori da eseguire, l'importo complessivo, i tempi di consegna dei lavori, la durata dell'esecuzione, il computo metrico, ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori.
2. L'importo del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro corrisponderà all'importo netto dei lavori determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, scontato del ribasso d'asta (proposto dalla prima impresa classificata) sull'Elenco prezzi, al quale verrà sommata la quota relativa agli oneri per la sicurezza, analiticamente calcolati di volta in volta. Sulla base dei dati storici in possesso della Stazione Appaltante per interventi simili si può affermare che questi possono essere stimati con una percentuale pari al [3,000%](#) dell'importo complessivo del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro.
3. La Stazione Appaltante opera tramite un direttore dei lavori ed uno o più eventuali direttori operativi. I singoli appalti saranno commissionati secondo la procedura seguente. Per i lavori di cui al [Art. 13 -](#), potrà essere individuato uno specifico direttore dei lavori diverso per ogni singolo appalto affidato.
4. L'esecutore del contratto dovrà rendere disponibile per i lavori in oggetto un'organizzazione adeguata ad eseguire le lavorazioni con le modalità e i tempi previsti nel presente Capitolato. L'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione di più lavori contemporaneamente diversamente localizzati senza che l'esecutore del contratto possa rifiutarsi o pretendere aumenti dei prezzi di elenco o ulteriori compensi.
5. Relativamente alla gestione documentale degli adempimenti in carico all'appaltatore per ciascuna fase come di seguito descritte, questi dovrà trasmettere all'Amministrazione tutta la documentazione in formato digitale nei formati di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante (ad esempio: doc, pdf per relazioni, scansioni di documenti vari firmati e timbrati dall'appaltatore, etc.; jpeg per le fotografie, dwg, dgn, dxf, per eventuali progetti, etc., etc.). La consegna della copia in digitale deve avvenire entro 48 ore dalla consegna in altre forme, o comunque entro 24 ore dalla richiesta da parte della stazione appaltante.

**Art. 19 - Monitoraggio degli interventi e verifiche di regolare esecuzione**

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla stazione appaltante ogni indicazione atta a garantire il monitoraggio degli interventi eseguendi/ eseguiti. In particolare, a seguito di ogni ordine di lavoro, l'appaltatore dovrà comunicare via email / sms / fax il programma delle attività, con orari e luoghi di esecuzione, al Direttore dei Lavori, in maniera tale che questi possa esercitare appieno le proprie funzioni.
2. Dopo l'ultimazione di ciascun intervento il Direttore dei Lavori procederà alla verifica della regolare esecuzione, diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalla stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto alla trasmissione tempestiva di eventuale documentazione necessaria alla verifica o comunque richiesta dal Direttore dei Lavori. La verifica positiva del Direttore dei Lavori è essenziale ai fini del pagamento dell'ordine di lavoro.

**Art. 20 - Fallimento dell'appaltatore**

1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.123 del DLgs.36/2023 e dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
2. Qualora l'esecutore sia una riunione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 13 e 17 dell'art.68 del DLgs.36/2023.

**Art. 21 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 22 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e si seguono le seguenti prescrizioni:

- I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164;
- i materiali devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 Ottobre 2017;
- L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
- Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio;
- Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo;
- L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite;
- Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di 92/173 materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo;
- Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale;

- La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
- 3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n.246 e che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti.
- 4. L'Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni permanenti relativi alle opere da eseguirsi. L'impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la scarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

#### **Art. 23 - Denominazione in valuta**

1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

#### **Art. 24 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità del contratto.
2. In particolare, l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
5. L'appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza mensile, per il periodo di riferimento, l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.



6. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e s.m.i., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

### **CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 25 - Consegna e inizio dei lavori**

1. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
2. È facoltà della stazione appaltante disporre consegne frazionate dei lavori [soprattutto per ridurre interferenze con il normale utilizzo degli immobili e/o delle infrastrutture e con l'utenza afferente](#).
3. [Ai sensi dell'art.17 comma 8 del DLgs.36/2023 è ammessa la consegna dei lavori all'Appaltatore in via d'urgenza](#). In tal caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni l'esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, [non inferiore a 2 giorni e non superiore a 5 giorni](#); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
  - a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali (inclusa la cassa Edile) , assicurativi ed antinfortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.
  - b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
  - c) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
  - d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.

e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.

f) Copia del registro infortuni

g) I documenti elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

La stazione appaltante ha l'obbligo di acquisizione d'ufficio del DURC.

6. La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

#### **Art. 26 - Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà disciplinato nei singoli contratti applicativi/Ordini di Lavoro e comunque non dovrà eccedere la durata dell'Accordo Quadro, come disciplinata al [Art. 2 -](#).

2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che sarà di volta in volta allegato ai singoli contratti applicativi/Ordini di Lavoro.

3. I termini indicati nei singoli OdL possono essere sospesi a discrezione della Stazione Appaltante con ripresa della decorrenza degli stessi dopo la redazione del verbale di ripresa delle attività. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento generale. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non riesca ad ultimare l'intervento nei termini prefissati, potrà chiedere una proroga al Direttore dei Lavori, a mezzo PEC inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Stazione Appaltante e contemporaneamente mettendo in copia l'indirizzo e-mail ordinario del Direttore dei Lavori, il quale trasmetterà la richiesta al RUP, unitamente al proprio parere. La proroga è concessa o negata dal RUP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La mancata risposta nel termine previsto costituisce silenzio-diniego. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione Appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000);

c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dei termini di inizio o ultimazione delle attività i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, qualora

l'appaltatore non abbia tempestivamente relazionato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici; in questi casi farà fede il numero di protocollo generale della Stazione Appaltante, sia esso derivante da inoltro a mano, via posta, via corriere o a mezzo PEC.

5. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

6. L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

7. L'appaltatore è tenuto a effettuare le lavorazioni, anche nei giorni festivi e in più turni giornalieri, compreso quello notturno, qualora la stazione appaltante dovesse richiederlo sia per ridurre o evitare disagi, impedimenti o rallentamenti al normale flusso veicolare sia per l'effettivo completamento delle opere nel tempo contrattuale, senza che ciò costituisca motivo di avanzare pretese di maggiori compensi rispetto a quanto previsto nel contratto.

#### **Art. 27 - Ordine da tenersi nelle lavorazioni.**

1. L'appaltatore in relazione alla tipologia del singolo intervento assegnato, dovrà garantire, con apposita organizzazione di personale e mezzi d'opera, il rispetto dei tempi indicati nei contratti applicativi/ordini di lavoro. La struttura e le attrezzature che verranno utilizzate per le opere da eseguire (ovvero contratti di nolo prodotti in copia) dovranno essere dichiarate all'atto della consegna dei lavori dal legale rappresentante. L'appaltatore dovrà a tal fine avere alle proprie dipendenze e/o comunque rendere disponibile personale dipendente, ovvero collaboratori e consulenti qualificati, in numero tale da garantire l'esecuzione degli interventi contemporanei di cui sopra nei diversi siti operativi. Dovrà inoltre garantire la disponibilità dei requisiti tecnico professionali per il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente ed in particolare l'abilitazione per l'installazione e rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti. L'esecutore del contratto/appaltatore, se non idoneo all'esecuzione delle lavorazioni per le quali si richiedono specifiche qualificazioni, dovrà indicare all'atto dell'offerta, l'intenzione di voler subappaltare tali lavorazioni.

#### **Art. 28 - Sospensioni e proroghe**

1. Nei casi previsti dall'art.120, comma 1, lett. "c" del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2. Si applica l'art. 121 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile

del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 121, comma 8 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.

9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

#### Art. 29 - Penali e premio di accelerazione

1. La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto di affidamento, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato, nel contratto di accordo quadro e nei contratti applicativi/ordini di lavoro darà luogo all'applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.

2. L'applicazione delle penali non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

3. In caso di mancata presentazione dell'Appaltatore ai termini prefissati per la consegna dei lavori, verrà applicata una penale di € 200,00.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti, riconducibile ad inadempienza da parte dell'Appaltatore, sarà applicata la penale dell'1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo di Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo rispetto al previsto. Se il ritardo nell'avvio dei lavori dovesse essere superiore a **giorni 15 (quindici)** a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

5. Per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore, da parte del personale dell'impresa appaltatrice (secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 123/07) sarà applicata una penale pari a € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista di tesserino.

6. Le penali, di cui ai commi precedenti, saranno applicate secondo lo schema riepilogativo riportato di seguito:

| Inadempienza contestata                                   | Importo penale applicata                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mancata presentazione alla consegna dei lavori prefissata | 200,00 €                                                              |
| Ritardo nell'esecuzione dei lavori                        | 1 per mille dell'importo di Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo |
| Mancata esibizione tesserino di riconoscimento            | 50,00 €                                                               |

7. Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all'appaltatore;

8. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale;
9. Qualora la sommatoria delle penali relative ai ritardi maturati nei singoli ordinativi superi il 10% dell'importo contrattuale, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art.122 del DLgs.36/2023 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). Le penali maturate saranno dedotte come sopra. Restano valide le facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale secondo le disposizioni del [Art. 63 -](#) del presente Capitolato.
10. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla direzione lavori. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il D.L. potrà procedere all'applicazione delle sopracitate penali.
11. Nell'appalto si prevedono l'applicazione di penali di cui all'art.122 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui (al comma 3, al comma 4), le sanzioni verranno commisurate in base alla gravità della violazione e saranno proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 14 del sopra citato decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 122 sopra citato decreto potrà determinare, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento (afferenti agli) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
12. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
13. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del DLgs. 36/2023, la stazione appaltante prevede che, se l'ultimazione dei lavori dei singoli contratti applicativi avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante esprime la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.
14. Le modalità di calcolo del Premio di accelerazione sono di seguito elencate:

|                                                                                                                                                   |             |                   |                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di ultimazione in anticipo rispetto al termine di esecuzione fissato contrattualmente, per ogni giorno di anticipo ricadente nella fascia |             | minore o uguale a | 20%                 | del tempo di esecuzione, sarà previsto un premio di accelerazione giornaliera pari al | 0,005%                                                                                | dell'importo di contratto e comunque entro il limite della voce "imprevisti" del quadro economico di progetto |                                                                                                               |
| In caso di ultimazione in anticipo rispetto al termine di esecuzione fissato contrattualmente, per ogni giorno di anticipo ricadente nella fascia | maggiore di | 20%               | e minore o uguale a | 50%                                                                                   | del tempo di esecuzione, sarà previsto un premio di accelerazione giornaliera pari al | 0,010%                                                                                                        | dell'importo di contratto e comunque entro il limite della voce "imprevisti" del quadro economico di progetto |
| In caso di ultimazione in anticipo rispetto al termine di esecuzione fissato contrattualmente, per ogni giorno di anticipo ricadente nella fascia | maggiore di | 50%               |                     | del tempo di esecuzione, sarà previsto un premio di accelerazione giornaliera pari al | 0,020%                                                                                | dell'importo di contratto e comunque entro il limite della voce "imprevisti" del quadro economico di progetto |                                                                                                               |

**Art. 30 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Ad ogni contratto applicativo/Ordine di Lavoro che darà attuazione al presente accordo quadro, sarà allegato un cronoprogramma redatto dall'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi affidati.
2. A seguito della sottoscrizione dei successivi contratti applicativi, ai quali saranno allegati i relativi cronoprogrammi, l'Appaltatore potrà predisporre e consegnare alla stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, dovrà essere coerente con i tempi contrattuali stabiliti nel cronoprogramma di ultimazione e dovrà essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

**Art. 31 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n.81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato I del Decreto n.81 del 2008.

## **CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

### **Art. 32 - Anticipazione**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023 è prevista una anticipazione pari al [20% dell'importo del singolo contratto applicativo](#).
2. I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dall'art.125, comma 1 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.
3. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
4. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile.
5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
6. La garanzia di cui al [comma 5](#) è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
7. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
8. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 33 - Pagamenti in acconto dei lavori**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del [Art. 38 -](#), [Art. 39 -](#), [Art. 40 -](#), [Art. 41 -](#) e [Art. 42 -](#), al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al [comma 2](#), raggiungono un importo non inferiore a Euro **50.000,00 (cinquantamila/00)** e comunque con [cadenza trimestrale](#).
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al [comma 1](#):
  - al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto;
  - incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza come previsto al [Art. 5 -](#);
  - al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
  - al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al [comma 1](#).
6. All'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l'Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del "Registro Presenze";.
7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

#### **Art. 34 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del [comma 3](#).
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui al [Art. 33 - , comma 2](#), nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.116, comma 4 del DLgs.36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo [Art. 66 - comma 2](#).
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n.31). L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 117, comma 9 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Qualora ricorrano le condizioni, il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione/verifica della attestazione di congruità ai sensi del DM n.143 del 25 giugno 2021 (cd. DURC di congruità).

**Art. 35 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti**

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
  - all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 48, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n.98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo [comma 3](#);
  - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo [Art. 24](#) - in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n.602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo [Art. 56](#) -.

**Art. 36 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia invariabilità dei prezzi - Revisione prezzi**

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà

sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

3. [Per la revisione dei prezzi, si applica l'art.60 del DLgs.36/2023.](#)

#### **Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo dell'art. 120 comma 12 e dell'art.6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023 e della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato.
3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

## **CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 38 - Lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco prezzi unitari previsto per l'esecuzione dell'appalto (o offerta prezzi unitari per appalti "a corpo e misura").

### **Art. 39 - Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi, per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. Per la determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d'avanzamento, il Direttore dei lavori farà riferimento alle aliquote riportate per ogni categoria nella tabella di riferimento.
4. La I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
5. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
6. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
7. Indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato per la determinazione del prezzo, ribasso unico od offerta di prezzi unitari, e da quanto rilevabile dal computo metrico posto in visione in sede di gara, il prezzo offerto a corpo resta fisso e invariabile in quanto riferito alla realizzazione dell'opera definita dagli elaborati grafici progettuali, dal Contratto e dal

Capitolato Speciale d'Appalto, come da dichiarazione che i concorrenti hanno avuto l'obbligo di presentare, pena l'inammissibilità, in sede di gara.

8. Le aliquote percentuali sopra indicate costituiscono, pertanto, parametri convenzionali da utilizzare per la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori a corpo eseguiti.

#### **Art. 40 - Oneri per la sicurezza**

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

#### **Art. 41 - Lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è effettuata come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;
- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

#### **Art. 42 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori, [salvo specifica autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento](#).

## **CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 43 - Garanzia provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'offerta non è corredata da garanzia provvisoria.

### **Art. 44 - Garanzia definitiva**

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale ([pari al valore dell'accordo quadro](#)), ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal [comma 7](#). La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
3. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art.117 comma 9 del D.lgs.36/2023. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. Fatto salvo quanto previsto dal [comma 3](#), la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al [comma 1](#) può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.lgs.36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 45 - Riduzione delle garanzie**

1. L'importo della garanzia provvisoria di cui al [Art. 43 -](#) e della garanzia fideiussoria di cui al [Art. 44 -](#) è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al [comma 1](#). Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

3. In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, e s.m.i., per poter beneficiare della riduzione di cui al [comma 1](#), il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

#### **Art. 46 - Coperture assicurative**

##### Fideiussione a garanzia dell'anticipazione.

1. L'affidatario, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, deve costituire una garanzia fideiussoria dell'importo pari all'anticipazione ([per ogni contratto applicativo/ordine di lavoro per cui viene richiesta](#)) maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

##### Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

2. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La

polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai [commi 4 e 5](#). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore alla somma degli importi di cui alle partite indicate di seguito, di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo di contratto;

partita 2) per le opere preesistenti: **euro 500.000,00 (diconsi euro centomila/00)**;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: **euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00)**;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00)**;

6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al [comma 4](#), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

7. Le garanzie di cui ai [commi 4 e 5](#), prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 comma 9 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 47 - Variazione dei lavori**

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino a carico dell'esecutore dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso l'esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Nel rispetto del criterio ambientale minimo "Varianti migliorative", sono ammesse solo variazioni migliorative proposte dall'appaltatore rispetto al progetto oggetto dell'affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 Ottobre 2017, ossia variazioni che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato. Le variazioni devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che, attraverso il Direttore dei Lavori, ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo. In nessun caso tali variazioni potranno determinare un maggior compenso in favore dell'appaltatore.
3. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.
4. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.
5. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Ove necessario verrà accordato all'Appaltatore un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall'art. 31 dell'Allegato I.14 del DLgs.36/2023.
7. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
8. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
9. Non sono considerati varianti gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 120, comma 3 lettera b) del D.lgs. 36/2023, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un **importo non superiore al 10% (dieci per cento)** dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, a patto che non comportino una variazione dell'importo complessivo del contratto. Esclusivamente per voci di elenco prezzi non contemplate nel progetto esecutivo approvato, tale circostanza può essere o meno accompagnata dalla sottoscrizione di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi.

---

**Art. 48 - Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
2. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui al [Art. 63 -](#), comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

**Art. 49 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente [Art. 5 -](#) (o mediante l'applicazione dell'offerta prezzi unitari per appalti "a corpo e misura").
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente [Art. 5 -](#), non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

## **CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 50 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n.81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n.81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n.81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.lgs. 81/2008, nonché:
  - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui al [Art. 52 -](#), con le eventuali richieste di adeguamento di cui al [Art. 53 -](#);
  - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi del [Art. 53 -](#).

### **Art. 51 - Norme di sicurezza generali**

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.lgs. 81/2008, deve:
  - a) osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n.81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- d) osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito al [Art. 50](#) - oppure agli articoli [Art. 52](#) -, [Art. 53](#) -, [Art. 54](#) -.

#### **Art. 52 - Piani di sicurezza e coordinamento (PSC) / Piano sostitutivo (PSS)**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati al [Art. 3](#) - del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo sancito al [comma 1](#) è altresì esteso:
- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
  - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del [Art. 53](#) -.
3. Il periodo temporale necessario per adempiere al [comma 2, lettera a\)](#), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui al [Art. 26](#) -. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui al [Art. 25](#) - e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi del [Art. 28](#) -.

#### **Art. 53 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo**

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più motivate di modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al [comma 1, lettera a\)](#), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al [comma 1, lettera b\)](#), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al [comma 1, lettera b\)](#), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 54 - Piano operativo di sicurezza**

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n.81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n.212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente [Art. 52 -](#).

#### **Art. 55 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto Legislativo n.81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.



4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

## **CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 56 - Subappalto, cottimo e distacco di manodopera**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del DLgs.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 del DLgs.36/2023.

### **Art. 57 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente [Art. 56 -](#).
3. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del codice degli appalti.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.246 con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **Art. 58 - Pagamento dei subappaltatori**

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di

appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

3. L'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.

4. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l'appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

5. In caso di cessione del credito, l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n.185/2008, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.

6. La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

## **CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 59 - Riserve e Controversie**

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 210 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.
3. Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie si applicano gli artt. 210, 212 e 215 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, possono essere deferite a un collegio consultivo tecnico, costituito ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
6. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 121, comma 6 e comma 7 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.
7. Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Impresa Aggiudicataria, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 60 - Accordo bonario**

1. Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall'art. 210 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, la Direzione dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di

assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

3. Il collegio consultivo tecnico opererà ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.

#### **Art. 61 - Arbitrato**

1. Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Impresa Aggiudicataria, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 62 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Brescia delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del

procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. L'appaltatore trasmette all'Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

6. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

7. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

8. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

9. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 119 comma 7 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.

10. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

11. L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

12. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

13. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, in assenza di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

14. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

15. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n.136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti

lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

16. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n.136 del 2010.

#### **Art. 63 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 122 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dal citato art. 122 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023 e specificatamente:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- c) quando l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.lgs. n.159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023;
- d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore della Sicurezza, dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento;
- e) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge n.136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo "Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari" del presente Capitolato speciale;
- f) ottenimento del DURC dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive; in tal caso il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, ovvero dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 168, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
- h) frode nell'esecuzione dei lavori;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- j) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- k) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 122 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento e/o messa in sicurezza da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. L'appaltatore deve inoltre rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

## **CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 64 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

### **Art. 65 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all'allegato II.14 del DLgs.36/2023, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

### **Art. 66 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.



4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## **CAPO 12 – NORME FINALI**

### **Art. 67 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, al DLgs.36/2023 e relativi allegati, al DPR207/2010 per la parte ancora in vigore e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- a) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- b) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- c) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
- d) Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- e) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
- f) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- g) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- h) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- i) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
- j) L'esecuzione di ogni prova di carico su piastra che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori necessaria per la verifica degli strati della sovrastruttura stradale;
- k) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
- l) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
- m) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

- n) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- o) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- p) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- q) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'articolo "Penali in caso di ritardo" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- r) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.
- s) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
- t) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- u) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- v) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- w) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- x) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- y) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 119 comma 15 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.
- z) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e

privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

aa) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro quindici giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

bb) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.

cc) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.lgs. n.36 del 31 Marzo 2023.

dd) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

2. I lavori si svolgeranno, come specificato anche nel piano di sicurezza e coordinamento, in presenza di traffico e continuità senza interruzione dello stesso. Sarà cura e onere dell'Appaltatore condurre le lavorazioni con l'opportuna e necessaria diligenza affinché sia garantita la continuità dell'utilizzo della viabilità oggetto di manutenzione diretta nel rispetto delle prescrizioni di cui al PSC e delle disposizioni della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni in continuità, di traffico e non può essere addotto in alcun modo motivo di rivalsa per l'eventuale richiesta di maggiori oneri di sorta da parte dell'Appaltatore.

3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

4. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.

5. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Nel caso di ritardi sia nell'ottenimento dei permessi sia nell'esecuzione delle opere da parte delle aziende fornitrici di servizi, sopra elencate, l'impresa non potrà accampare alcuna pretesa, nei confronti della stazione appaltante, in caso di eventuali ritardi da parte degli enti gestori di servizi, sopra elencati,

sia per l'ottenimento dei permessi sia nel caso dell'esecuzione di lavori da parte dei suddetti enti. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

6. L'appaltatore è tenuto a effettuare le lavorazioni, anche nei giorni festivi e in più turni giornalieri, compreso quello notturno, qualora la stazione appaltante dovesse richiederlo sia per ridurre o evitare disagi, impedimenti o rallentamenti al normale flusso veicolare sia per l'effettivo completamento delle opere nel tempo contrattuale, senza che ciò costituisca motivo di avanzare pretese di maggiori compensi rispetto a quanto previsto nel contratto.

#### **Art. 68 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore è tenuto alla presentazione al termine dei lavori delle dichiarazioni di conformità delle opere realizzate. Poiché alcune dichiarazioni potrebbero riguardare opere esistenti, nelle suddette dichiarazioni devono essere richiamate le dichiarazioni di conformità rilasciate dalle imprese esecutrici delle opere presenti ed aggiornati gli elaborati grafici (As Built) schemi degli impianti con la chiara indicazione delle opere oggetto di nuova certificazione e di quelle oggetto di certificazione

preesistente. A tal fine l'Amministrazione provvederà alla consegna delle dichiarazioni di conformità in sue mani degli impianti oggetto di modifica al fine di consentirne, all'impresa esecutrice, i necessari aggiornamenti.

#### **Art. 69 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e pertanto devono essere trattati in conformità alla normativa vigente. Relativamente a terre e rocce da scavo si applica quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e dal DPR 120 del 13/06/2017.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
4. L'appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.lgs.152/2006.
6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l'appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
  - l'elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
  - i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
  - copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
7. Sono infine a carico dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
8. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

#### **Art. 70 - Custodia del cantiere**

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n.646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

#### **Art. 71 - Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n.1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00

(altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell'art.119 del DLgs.36/2023, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

#### **Art. 72 - Danni da forza maggiore**

1. Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.9 dell'Allegato II.14 del DLgs.36/2023. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

#### **Art. 73 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai [commi 1 e 2](#), le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 74 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore qualità, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui al Decreto del MiTE del 24 novembre 2025 . Gli stessi possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.
2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

4. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

#### **Art. 75 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi**

1. Per la verifica di ogni criterio ambientale di cui al Decreto MiTE del 24 novembre 2025, l'appaltatore deve accertarsi della rispondenza ai CAM secondo quanto riportato nella "Relazione CAM" e nel presente capitolato speciale d'appalto.
2. Se non diversamente specificati nel presente capitolato e nella "Relazione CAM" si intendono si applicano mezzi di prova e verifiche di cui ai commi che seguono.
3. Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. Ove nei singoli criteri riferiti a prodotti e materiali da costruzione si preveda l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.
4. Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:
  - a. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
  - b. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
  - c. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;
  - d. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
  - e. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;
  - f. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o

sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi. Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto MiTE 24 novembre 2025. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le seguenti modalità: A mezzo PEC al RUP e alla DD.LL..

5. La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, in corso di esecuzione dei lavori, da parte della Direzione Lavori. La conformità dei prodotti da costruzione sarà verificata ai sensi del decreto MiTE 24 novembre 2025, sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova conformi alla normativa e alle prescrizioni/indicazioni del progetto esecutivo. La verifica avviene prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

#### **Art. 76 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali**

1. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

#### **Art. 77 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio**

1. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

#### **Art. 78 - Norme di riferimento e marcatura CE**

1. I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n.246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all'appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.
2. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.
3. In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

#### **Art. 79 - Provvista dei materiali**

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici

allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

#### **Art. 80 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto**

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si darà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento.

#### **Art. 81 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche**

1. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
2. La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.
3. Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

#### **Art. 82 - Conformità agli standard sociali**

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.
2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:
  - a) informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d) intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al [comma 2](#), può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai [commi 1](#) comporta l'applicazione della penale nella misura di cui al [Art. 29 -](#), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 83 - Clausola sociale – pari opportunità e inclusione lavorativa**

1. L'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, deve aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. In conformità all'art. 57 del d.lgs. 36/2023, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
4. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. L'appaltatore, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, a garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

6. Nelle eventualità in cui vi sia:

- a. una mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la gara di scadenza di presentazione delle offerte;
- b. il mancato rispetto della quota del 30 % di assunzioni di giovani e donne, se previste;
- c. il mancato rispetto alle ipotesi individuate dalla stazione appaltante come requisiti premiali, se previsti;

si applicherà una sanzione giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto, si procede alla risoluzione dello stesso nei termini previsti dall'art.122 del D.lgs. n.36/2023.

## INDICE

|           |                                                                                                    |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 -  | Oggetto dell'accordo quadro .....                                                                  | 2  |
| Art. 2 -  | Durata dell'accordo quadro .....                                                                   | 3  |
| Art. 3 -  | Ammontare e modalità di appalto dell'accordo quadro .....                                          | 4  |
| 3.1.      | Opzione modifica al contratto ex-art.120 del DLgs.36/2023 (da indicare nel bando di gara) .....    | 5  |
| Art. 4 -  | Criterio di aggiudicazione dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi specifici ..... | 5  |
| Art. 5 -  | Elenco dei prezzi unitari .....                                                                    | 6  |
| Art. 6 -  | Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili .....            | 7  |
| OG 2 -    | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela .....                                | 7  |
| €         | 594 207,00 .....                                                                                   | 7  |
| 23,309%   | 7                                                                                                  |    |
| OG 3 -    | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane .....                                 | 7  |
| €         | 331 454,00 .....                                                                                   | 7  |
| 13,002%   | 7                                                                                                  |    |
| OG 6 -    | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione .....                       | 7  |
| €         | 331 454,00 .....                                                                                   | 7  |
| 13,002%   | 7                                                                                                  |    |
| OS24 -    | Verde e arredo urbano .....                                                                        | 7  |
| €         | 165 727,00 .....                                                                                   | 7  |
| 6,501%    | 7                                                                                                  |    |
| Art. 7 -  | Qualificazione dell'Appaltatore .....                                                              | 8  |
| Art. 8 -  | Forma del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi e spese contrattuali .....       | 8  |
| Art. 9 -  | Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....                            | 10 |
| Art. 10 - | Documenti che fanno parte del contratto di accordo quadro .....                                    | 10 |
| Art. 11 - | Documenti che fanno parte dei contratti applicativi .....                                          | 11 |
| Art. 12 - | Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....                                               | 12 |
| Art. 13 - | Tipologia degli interventi .....                                                                   | 13 |
| Art. 14 - | Modalità di esecuzione del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro .....                    | 13 |
| Art. 15 - | Smaltimento dei materiali di risulta .....                                                         | 14 |
| Art. 16 - | Direzione Lavori .....                                                                             | 14 |
| Art. 17 - | Condizioni dell'accordo quadro e dei successivi contratti applicativi/ordini di lavoro .....       | 14 |
| Art. 18 - | Modalità di aggiudicazione del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro .....                | 15 |
| Art. 19 - | Monitoraggio degli interventi e verifiche di regolare esecuzione .....                             | 16 |
| Art. 20 - | Fallimento dell'appaltatore .....                                                                  | 16 |
| Art. 21 - | Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....                           | 16 |
| Art. 22 - | Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri .....       | 17 |
| Art. 23 - | Denominazione in valuta .....                                                                      | 18 |

|           |                                                                                                                                                                  |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 24 - | Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....                                                                                                  | 18 |
| Art. 25 - | Consegna e inizio dei lavori .....                                                                                                                               | 20 |
| Art. 26 - | Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni .....                                                                                    | 21 |
| Art. 27 - | Ordine da tenersi nelle lavorazioni .....                                                                                                                        | 22 |
| Art. 28 - | Sospensioni e proroghe .....                                                                                                                                     | 22 |
| Art. 29 - | Penali e premio di accelerazione .....                                                                                                                           | 23 |
| Art. 30 - | Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....                                                                                           | 25 |
| Art. 31 - | Inderogabilità dei termini di esecuzione .....                                                                                                                   | 25 |
| Art. 32 - | Anticipazione.....                                                                                                                                               | 26 |
| Art. 33 - | Pagamenti in acconto dei lavori .....                                                                                                                            | 26 |
| Art. 34 - | Pagamenti a saldo .....                                                                                                                                          | 27 |
| Art. 35 - | Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti .....                                                                                                 | 28 |
| Art. 36 - | Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia<br>invariabilità dei prezzi - Revisione prezzi ..... | 28 |
| Art. 37 - | Cessione del contratto e cessione dei crediti .....                                                                                                              | 29 |
| Art. 38 - | Lavori a misura.....                                                                                                                                             | 30 |
| Art. 39 - | Lavori a corpo .....                                                                                                                                             | 30 |
| Art. 40 - | Oneri per la sicurezza .....                                                                                                                                     | 31 |
| Art. 41 - | Lavori in economia .....                                                                                                                                         | 31 |
| Art. 42 - | Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....                                                                                                     | 31 |
| Art. 43 - | Garanzia provvisoria .....                                                                                                                                       | 32 |
| Art. 44 - | Garanzia definitiva .....                                                                                                                                        | 32 |
| Art. 45 - | Riduzione delle garanzie.....                                                                                                                                    | 33 |
| Art. 46 - | Coperture assicurative .....                                                                                                                                     | 33 |
| Art. 47 - | Variazione dei lavori.....                                                                                                                                       | 35 |
| Art. 48 - | Varianti per errori od omissioni progettuali.....                                                                                                                | 36 |
| Art. 49 - | Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....                                                                                                          | 36 |
| Art. 50 - | Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....                                                                                                            | 37 |
| Art. 51 - | Norme di sicurezza generali.....                                                                                                                                 | 37 |
| Art. 52 - | Piani di sicurezza e coordinamento (PSC) / Piano sostitutivo (PSS) .....                                                                                         | 38 |
| Art. 53 - | Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo .....                                                                                 | 38 |
| Art. 54 - | Piano operativo di sicurezza .....                                                                                                                               | 39 |
| Art. 55 - | Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....                                                                                                             | 39 |
| Art. 56 - | Subappalto, cottimo e distacco di manodopera .....                                                                                                               | 41 |
| Art. 57 - | Responsabilità in materia di subappalto .....                                                                                                                    | 41 |
| Art. 58 - | Pagamento dei subappaltatori .....                                                                                                                               | 41 |
| Art. 59 - | Riserve e Controversie.....                                                                                                                                      | 43 |
| Art. 60 - | Accordo bonario .....                                                                                                                                            | 43 |
| Art. 61 - | Arbitrato.....                                                                                                                                                   | 44 |
| Art. 62 - | Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....                                                                                                        | 44 |

|           |                                                                                  |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 63 - | Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso.....       | 46 |
| Art. 64 - | Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....                             | 48 |
| Art. 65 - | Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione .....     | 48 |
| Art. 66 - | Presa in consegna dei lavori ultimati.....                                       | 48 |
| Art. 67 - | Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....                                 | 50 |
| Art. 68 - | Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....                                | 53 |
| Art. 69 - | Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....                          | 54 |
| Art. 70 - | Custodia del cantiere .....                                                      | 54 |
| Art. 71 - | Cartello di cantiere .....                                                       | 54 |
| Art. 72 - | Danni da forza maggiore.....                                                     | 55 |
| Art. 73 - | Spese contrattuali, imposte, tasse .....                                         | 55 |
| Art. 74 - | Accettazione, qualità ed impiego dei materiali .....                             | 55 |
| Art. 75 - | Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi .....                    | 56 |
| Art. 76 - | Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali .....   | 57 |
| Art. 77 - | Impiego di materiali o componenti di minor pregio.....                           | 57 |
| Art. 78 - | Norme di riferimento e marcatura CE .....                                        | 57 |
| Art. 79 - | Provvista dei materiali .....                                                    | 57 |
| Art. 80 - | Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto ..... | 58 |
| Art. 81 - | Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche.....                            | 58 |
| Art. 82 - | Conformità agli standard sociali .....                                           | 58 |
| Art. 83 - | Clausola sociale – pari opportunità e inclusione lavorativa.....                 | 59 |